

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA CAPIENZA LOCULI E CELLETTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30, 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI E DEI CIMITERI.

Proposta dell'Assessore Giusta.

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999 (mecc. 1999 06143/040), esecutiva dal 15 novembre 1999, ha approvato il Regolamento n. 264, relativo al servizio mortuario e dei cimiteri, oggetto, negli ultimi anni, di numerose modificazioni e aggiornamenti. Tale Regolamento prevede, all'art. 30, una specifica disciplina riguardante l'ammissione all'interno dei cimiteri cittadini, in attuazione del principio di zonizzazione.

In tale ambito, con riguardo alla collocazione di resti o ceneri in sepoltura già concessa, la Città di Torino è intervenuta significativamente con deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2011 02128/064 e 2011 04035/064 per le cellette e, in un secondo momento, con deliberazione mecc. 2018 03065/064 con delle indicazioni sull'utilizzo dei loculi, al fine di definire meglio la previsione dell'art. 43 del citato regolamento n. 264, che consente la tumulazione di resti o ceneri in loculi fino a capienza. Tali provvedimenti rispondono all'esigenza della Città di contemperare due opposti interessi: da un lato la necessità di allocare il patrimonio cimiteriale dell'Amministrazione e dall'altro venire incontro alle attese dei cittadini. Infatti l'inserimento di resti/ceneri in manufatto già occupato, se da un lato comporta per la Città una contrazione del numero di nuove possibili concessioni, dall'altro è mirato a mitigare i possibili casi di disinteresse, in particolare nei casi successivi all'esumazione/estumulazione, da parte dei parenti del defunto che, stando a valutazioni della società AFC Torino Spa, soggetto gestore dei cimiteri, potrebbero aumentare in caso l'Amministrazione decidesse di limitare i criteri di inserimento.

Nello specifico, nei provvedimenti sopra richiamati (deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2011 02128/064 e 2011 04035/064)

- la capienza della cosiddetta "celletta singola" (ossario o cineraria) è fissata in una

cassettona per la conservazione dei resti ossei o in due urne cinerarie opportunamente dimensionate;

- la capienza della cosiddetta “celletta doppia” è fissata in due cassettoni ossario o quattro urne cinerarie al massimo sovrapponibili a due a due, ovvero una cassettona ossario e fino a due urne cinerarie.

Inoltre, con la deliberazione mecc. 2018 03065/064 nella narrativa si dava atto e si formalizza la consolidata prassi osservata nei cimiteri cittadini con riferimento alla capienza dei loculi indicando che normalmente ogni loculo possa ospitare, oltre al feretro, fino ad una cassettona ossario o due urne cinerarie, similmente a quanto stabilito per le cellette singole mentre, per quanto riguarda i vani ossario in fossa multipla, in via analogica, la capienza consentita è data dalla capienza della celletta singola moltiplicata per il numero dei loculi esistenti, precisando che tale disciplina si applica anche alle sepolture private.

Tali procedure, approvate dalla Città in base alla necessità di introdurre elementi regolatori in una materia non compiutamente disciplinata, può essere modificata al fine di consentire agli aventi diritto di avere un maggiore margine di scelta ovvero se optare per la composizione dei resti in una cassettona ossario o avviarli alla cremazione e poi in un’urna cineraria.

AFC Torino S.p.A., soggetto gestore cimiteriale, ha segnalato la necessità un intervento in tal senso, specie in questo momento storico in cui si sta registrando un aumento significativo dei decessi a causa della pandemia da Coronavirus, La procedura idonea allo scopo è quella di ridefinire la capienza della celletta in numero due defunti (quattro se celletta doppia) - in stato resti o ceneri- compatibilmente con le dimensioni del manufatto concessionato, ferma restando la necessità che i contenitori che raccolgono i resti ossei o le ceneri siano debitamente dimensionati.

Alla luce di quanto premesso sulla necessità di temperare le esigenze di allocazione del patrimonio cimiteriale e le attese dei cittadini, la capienza per i loculi viene fissata in due defunti, prescindendo dallo stato di resti/ceneri, oltre alla salma.

Ciò premesso, fatti i dovuti approfondimenti sulla situazione rappresentata da AFC, si ritiene opportuno revocare le deliberazioni di Giunta Comunale mecc. 2011 02128/064 e 2011 04035/064 nelle parti riguardanti la capienza delle cellette e la deliberazione mecc. 2018 03065/064 nella parte attinente alle indicazioni sulla capienza dei loculi, restando invariate tutte le altre condizioni previste con le predette deliberazioni. Si ritiene perciò di fissare le capienze dei manufatti come segue:

- la capienza della cosiddetta “celletta singola” (ossario o cineraria) viene fissata in numero due defunti, mentre la capienza della “celletta doppia” viene fissata in numero quattro defunti - in entrambi i casi compatibilmente con le dimensioni del manufatto concessionato e ferma restando la necessità che i contenitori che raccolgono i resti ossei o le ceneri siano debitamente dimensionati;
- la capienza del loculo viene fissata in due defunti oltre alla salma, prescindendo dallo stato di resti/ceneri.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il disposto n 1. punti IV e V della deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2011 02128/064 del 12 aprile 2011 ed il disposto n.3 della delibera della Giunta Comunale 2011 04035/064 del 19 luglio 2011 nelle parti riguardanti la capienza delle cellette e la deliberazione mecc. 2018 03065/064 nella parte attinente la capienza dei loculi, restando invariate tutte le altre condizioni previste con le predette deliberazioni;

2) di fissare le capienze dei manufatti come segue:

- la capienza della cosiddetta “celletta singola” (ossario o cineraria) è individuata in numero due defunti, prescindendo dallo stato resti/ceneri, mentre la capienza della “celletta doppia” in numero quattro defunti - in entrambi i casi compatibilmente con le dimensioni del manufatto concessionato e ferma restando la necessità che i contenitori che raccolgono i resti ossei o le ceneri siano debitamente dimensionati;

- la capienza del loculo è individuata in due defunti oltre alla salma, prescindendo dallo stato di resti/ceneri.

- per quanto riguarda i vani ossario in fossa multipla, in via analogica, la capienza consentita è data dalla capienza della celletta singola moltiplicata per il numero dei loculi esistenti; tale disciplina si applica anche alle sepolture private.

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna alterazione o diminuzione della disponibilità di manufatti cimiteriali e dei fabbisogni cimiteriali ordinari;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città;

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore
alle Politiche per le
Famiglie e ai Servizi Cimiteriali
Marco Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Parere reso in modalità digitale

Il Dirigente ad interim
Servizio No Profit e Cimiteri
Ernesto Pizzichetta